

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 446/2015/R/EEL – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL QUINTO PERIODO REGOLATORIO.

Premessa

Con il Documento per la Consultazione 446/2015/R/com (di seguito: il documento) l'Autorità, nell'ambito del procedimento finalizzato alla definizione delle regole tariffarie applicabili nel periodo di regolazione che avrà inizio dal 1° gennaio 2016, presenta i propri orientamenti in merito ai criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, esaurendo così la ricognizione iniziale sui principali punti di confronto in materia tariffaria.

Il documento in esame, quindi, deve essere valutato tenendo conto degli orientamenti espressi nelle precedenti consultazioni relativamente ai criteri generali di regolazione delle tariffe¹, in materia di fissazione del costo riconosciuto per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica², nonché in merito alla revisione dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei settori elettrico e gas.

Infine, l'analisi delle proposte contenute nel documento in oggetto devono tener conto, in particolare, di quanto proposto in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel prossimo periodo di regolazione e, in particolare, della possibile introduzione di meccanismi incentivanti facoltativi.

Ad ogni modo, bisogna constatare che il documento offre poche informazioni per poter effettuare valutazioni quantitative sufficientemente puntuali su cui formulare osservazioni specifiche. Di conseguenza, nel prosieguo del documento le valutazioni esposte saranno di carattere qualitativo e procedurale. Ci si riserva, tuttavia, la possibilità di effettuare ulteriori osservazioni a valle della pubblicazione di eventuali appendici tecniche inerenti i temi consultati.

Osservazioni

Durata del periodo regolatorio (Spunto di Consultazione S1)

A2A valuta positivamente la proposta di aumentare la durata del periodo regolatorio fino a 8 anni. Si reputa, infatti, che così facendo si creino i giusti presupposti per gestire al meglio la transizione della regolazione in materia di tariffe dall'impostazione attuale verso la metodologia della spesa totale (TOTEX) proposto in sede di consultazione.

In ogni caso, si ritiene necessario avviare al più presto, e comunque non più tardi del 2017, le opportune consultazioni e tavoli tecnici sul tema così da permettere un corretto svolgimento del processo entro cui gli operatori dovranno essere messi in condizione di effettuare approfondite analisi qualitative e, soprattutto, quantitative degli impatti economici, finanziari e patrimoniali, nonché organizzativi, che il nuovo paradigma regolatorio comporterà. Inoltre, una corretta tempistica è necessaria anche

¹ Cfr. DCO 5/2015/R/eel.

² Cfr. DCO 335/2015/R/eel.

per avere la possibilità di informare adeguatamente gli operatori di mercato e gli investitori istituzionali sulle novità in materia tariffaria e dei relativi impatti sulle società.

L'aumento della durata del periodo regolatorio, però, potrebbe provocare disallineamenti rispetto ad altri elementi regolatori di primaria importanza, quali il tasso di remunerazione del capitale investito, ed il suo aggiornamento, ed il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-Factor*), nonché l'orizzonte temporale per il raggiungimento dei livelli obiettivo previsti dalla regolazione della qualità del servizio.

Si ritiene necessario, quindi, che nel documento per la consultazione contenente gli orientamenti finali in materia tariffaria il tema della correlazione dei vari elementi della regolazione, sia tariffaria che della qualità, venga adeguatamente approfondito e chiarito.

Introduzione di una componente CTR in forma binomia (Spunto di Consultazione S2)

In merito alla proposta finalizzata al definitivo passaggio, seppur semplificato, ad una componente CTR in forma binomia, peraltro già proposta nel precedente periodo regolatorio ma poi accantonata per evidenti criticità tecniche e sulla quale ci si riserva la possibilità di effettuare puntuali osservazioni nelle prossime fasi della consultazione, si sottolinea che tale modalità comporta il trasferimento in capo ai distributori dell'incertezza dei flussi finanziari derivanti dalla fatturazione del servizio di trasmissione. In uno scenario di contrazione della domanda, infatti, è evidente che l'importo fatturato agli utenti, derivante per lo più da una tariffa monomia basata sull'energia prelevata, potrebbe essere inferiore a quanto dovuto dai distributori a Terna, dato che quest'ultimo importo verrebbe fatturato sulla base, tra l'altro, di una grandezza fisica (la potenza) maggiormente stabile rispetto all'energia prelevata; a ciò, inoltre, bisogna aggiungere che ad oggi, in base a quanto disposto dall'Allegato A alla determina 4/2013 DIUC, gli acconti di perequazione sono calcolati a partire dall'80% della perequazione relativa all'anno $t-2$. Nel caso dell'anno 2016, quindi, la base di riferimento sarà la perequazione 2014 quando, però, era in vigore un sistema tariffario differente da quello proposto.

Di conseguenza, si ritiene opportuno ricalibrare gli attuali meccanismi sottostanti agli acconti di perequazione in modo da non danneggiare il distributore che, in caso contrario, potrebbe ottenere quanto di propria competenza con un significativo ritardo temporale, generando così possibili tensioni di cassa.

Struttura della tariffa di riferimento - Reti di distribuzione e Commercializzazione (Spunti per la consultazione S9 – S11)

A2A ritiene opportuno mantenere, quale variabile di scala base su cui calcolare la tariffa unitaria di riferimento specifica per operatore, i punti di prelievo serviti.

Tale approccio, frutto di un lungo lavoro di consultazione tra operatori ed Autorità, coniuga la facilità di reperimento e gestione del dato ad una buona garanzia di stabilità dei ricavi rispetto all'utilizzo di altre variabili di scala e ciò è un valore da conservare anche per il futuro. Ad ogni modo, nell'ambito dei *menù regolatori* sarà poi possibile,

per ciascun operatore, effettuare una scelta diversa, legando il proprio vincolo ai ricavi a grandezze diverse dal numero dei punti di prelievo.

Per quanto attiene le tariffe di riferimento relative alla commercializzazione del servizio, A2A ribadisce la necessità di superare l'attuale impostazione tariffaria, basata su costi standard nazionali e senza meccanismi di perequazione, in favore di un meccanismo tariffario che permetta il puntuale riconoscimento dei costi.

Si coglie qui nuovamente l'occasione per ricordare gli ingenti investimenti sostenuti solo da alcuni operatori per adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità in materia di separazione fisica delle banche dati, in modo da superare definitivamente l'ingiustificata penalizzazione a cui l'odierno meccanismo espone tali soggetti. Ad oggi, infatti, il riconoscimento avviene in via del tutto parametrica, permettendo di conseguenza un esteso fenomeno di *free riding*, dato che solo pochi operatori si sono adeguati alle disposizioni vigenti in materia di separazione fisica delle banche dati, mentre la tariffa di riferimento per la commercializzazione, determinata in modo parametrico, viene riconosciuta a tutti gli operatori³.

Infine, si ritiene che tale impostazione possa danneggiare anche gli operatori che stanno affrontando nuovi investimenti in ottica di adeguamento al SII e che rischiano di non avere sufficienti garanzie sul loro riconoscimento.

Vincoli ai ricavi ammessi

A2A è favorevole, in via generale, all'introduzione dei c.d. *menù regolatori* anche se nel documento sono assenti quegli elementi quantitativi⁴ fondamentali per delineare una posizione strutturata sul tema. Si reputano necessarie, tuttavia, alcune precisazioni – qualitative – in merito, riservandosi la possibilità, laddove saranno messe a disposizione maggiori informazioni, di effettuare ulteriori osservazioni in materia.

In particolare, dato il carattere estremamente innovativo di tali meccanismi, la scelta di un dato menù regolatorio da parte dall'operatore dovrebbe poter avvenire su base annuale, ad esempio nell'ambito della raccolta dati RAB EE propedeutica alla definizione delle tariffe obbligatorie e di riferimento per l'anno t. In questo modo, si concederebbe una maggiore flessibilità a questo meccanismo stimolando, quindi, l'adesione dei distributori, soggetti generalmente avversi al rischio. Inoltre, tale approccio sarebbe coerente anche con l'attuale situazione del settore, caratterizzata da un lato dall'incertezza sull'andamento dei consumi e dall'altro lato dalle sfide poste dalla "smartizzazione" del servizio che porterà gli operatori ad effettuare significativi investimenti che, però, necessitano di un'adeguata certezza in termini di ritorno⁵.

³ È opportuno ricordare che la stessa criticità è presente anche nel caso della distribuzione gas in quanto tali investimenti, pur correttamente classificati nei conti annuali separati, non sono riconosciuti poiché, fino ad oggi, le modalità di aggiornamento annuale delle tariffe non prevedono alcuna possibilità per la comunicazione di tali investimenti nell'ambito delle raccolta dati RAB GAS

⁴ In particolare, una stima (anche preliminare) della possibile extra-remunerazione connessa con la scelta di uno dei menù proposti.

⁵ Di conseguenza, qualora la scelta del menù debba avvenire all'inizio del periodo regolatorio ed essere fissa almeno per il primo quadriennio, la scelta di un menù diverso da quello base potrebbe sfavorire gli investimenti giudicati più rischiosi dato che, oltre all'incertezza sui ritorni intrinseca negli investimenti

Per quanto riguarda nello specifico i menù proposti, si suggerisce, sempre nell'ottica di massimizzare l'attrattività del meccanismo, di prevedere, nell'ambito delle opzioni c) e d)⁶, dei "sotto-menù" per quanto riguarda le opzioni relative ai meccanismi incentivanti facoltativi della qualità del servizio. Si potrebbe prevedere, ad esempio, la possibilità per l'operatore di aderire a solo uno o più meccanismi facoltativi, prevedendo una conseguente modulazione dell'incentivo riconosciuto. Per quanto riguarda, invece, l'opzione b)⁷ si propone di far riferimento in ogni caso alla potenza contrattualmente impegnata.

Non si condivide, infine, il metodo proposto per la definizione dell'extra-remunerazione connessa alla scelta di un menù diverso da quello a)⁸. Nel fissare tale valore, ad oggi assolutamente non noto ma determinante per stimolare l'adesione al meccanismo, bisognerà tener conto che il soggetto che dovrà valutare in concreto la scelta non è, come affermato dall'Autorità "un soggetto neutrale al rischio", bensì un soggetto tendenzialmente avverso al rischio e, di conseguenza, l'extra-remunerazione offerta dovrà essere tale per cui un soggetto avverso al rischio valuti in modo identico l'opzione di aderire ad un menù rispetto a quella di rimanere nell'opzione base.

Meccanismi di promozione delle aggregazioni (Spunto per la consultazione S16)

A2A è favorevole alla proposta dell'Autorità di mutuare anche nel settore della distribuzione dell'energia elettrica il meccanismo attualmente previsto nel corrispondente settore gas. Restano ferme, tuttavia, le perplessità espresse nel corso della consultazione sul IV periodo regolatorio gas ed in seguito affrontate nell'ambito dei compiti dell'Autorità in materia di gare gas. In particolare, restano dei dubbi sulla metodologia che sarà adottata per la stratificazione ed ammortamento del valore delle reti calcolato in via parametrica, soprattutto in considerazione del fatto che nel caso della distribuzione dell'energia elettrica, diversamente dal caso della distribuzione del gas naturale, non sempre sono disponibili perizie di stima e/o stati di consistenza tecnica.

Si propone, ad ogni modo, che tale meccanismo vada ad affiancare, e non a sostituire, quello attualmente previsto dall'art. 36 del TIT 2012-2016 che favorisce le aggregazioni tramite un importo calcolato a partire dai costi operativi riconosciuti, in modo da massimizzare l'incentivo alle aggregazioni, senza peraltro pesare eccessivamente sugli utenti finali, dato il basso numero (strutturale) di operazioni effettuate e le efficienze da esse comunque generate e trasferite – in varie forme – agli utenti stessi.

Criteria di regolazione tariffaria per il servizio di misura (Spunti per la consultazione S17 – S20)

Si condividono le proposte sia in materia strettamente tariffaria che in merito alla necessità di superare l'attuale frammentazione della regolazione del servizio addivenendo ad un Testo Unico della Misura omnicomprensivo.

innovativi, si aggiungerebbe anche l'incertezza esogena derivante dalla scelta – fissa-di uno specifico menù.

⁶ Menù c): opzione qualità addizionale; menù d): opzione rischio volume e qualità addizionale.

⁷ Menù b) opzione rischio volume.

⁸ Menù a) opzione base.

Si sottolinea, però, che le proposte in materia di misura, e in particolare per quanto riguarda questa attività nell'ambito dei SEU/SEESEU e nel caso di misura dell'energia prodotta, non presentano dettagli relativi al costo riconosciuto per tali servizi, necessari al distributore per valutare se questi siano adeguati rispetto all'aggravio operativo e di responsabilità che le proposte in analisi comportano, specie nel caso di rilevazione del dato di energia consumata.

Nei casi appena citati⁹, inoltre, restano ancora irrisolte alcune criticità, in parte già precedentemente segnalate, legate ad esempio alla modalità ed alla tempistica di comunicazione di tali dati ai venditori, oltreché alle tempistiche necessarie per l'implementazione delle modifiche dei sistemi di fatturazione necessarie per permettere la corretta gestione di tale tipologia di dato.

In merito, infine, all'ampliamento dell'insieme di utenze trattate su base oraria, si sottolinea l'onerosità operativa di tale trattamento rispetto a quello per fasce, nonché le sue implicazioni tecniche, ad esempio in materia di crescita del volume di dati che dovranno essere trasmessi, gestiti ed archiviati dagli operatori con un evidente aggravio di costi che, necessariamente, dovranno trovare corrispondenza in quanto riconosciuto in tariffa, in particolare tramite un adeguamento delle componenti MIS(rac) e MIS(ver), anche, eventualmente, tra loro accorpate, come proposto nel documento.

Si ribadisce, infine, quanto già evidenziato in occasione del documento per la consultazione 335/2015/R/eel e, in particolare la necessità che nel futuro periodo regolatorio siano pubblicati i dati sottostanti alle tariffe di riferimento specifiche per cliente, tra i quali dovrà essere compreso il valore totale del capitale investito, distinto per attività, su cui viene calcolato il rendimento riconosciuto in tariffa.

Conclusioni

Il documento approfondisce alcune novità nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica solamente accennate nelle precedenti consultazioni ma di sicuro interesse per gli operatori, come ad esempio i *menù regolatori*. Tuttavia, poiché non sono stati chiaramente illustrati gli elementi quantitativi, A2A non è stata in grado né di valutare l'impatto di tali proposte, né di formulare osservazioni specifiche, dovendosi limitare ad analisi puramente qualitative.

Si reputa che ciò, a soli 2 mesi dell'avvio del nuovo periodo regolatorio, non sia coerente con l'obiettivo di definire un sistema tariffario trasparente e basato su criteri predefiniti, dato che – in caso di conferma delle proposte avanzate – gli operatori avrebbero pochissimo tempo per elaborare le proprie analisi e scegliere tra le varie opzioni previste dalla futura regolazione.

Si chiede, quindi, di valutare attentamente le tempistiche per l'introduzione di tali meccanismi e di pubblicare al più presto un'appendice tecnica contenente analisi quantitative legate ai temi finora trattati, come peraltro già fatto in altre occasioni¹⁰.

⁹ In particolare, rilevazione e trasmissione dei dati di misura relativi ai SEU/SEESEU; rilevazione e gestione dei dati di misura dell'energia consumata e dell'energia prodotta.

¹⁰ Cfr. “Nota informativa in materia di tariffe per il quarto periodo regolatorio della distribuzione e misura del gas” pubblicata nell'ambito della consultazione di cui al DCO 359/2013/R/gas - Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione.



In merito alle proposte specifiche del documento, si ritiene opportuno prevedere alcuni correttivi finalizzati a massimizzare la partecipazione degli operatori ai nuovi meccanismi, introducendo un'adeguata flessibilità nell'adesione e nella "customizzazione" del meccanismo, nonché offrendo un incentivo adeguato rispetto all'atteggiamento degli operatori verso il rischio. Inoltre, è necessario valutare attentamente gli aggravati operativi e di responsabilità che alcune proposte comportano e che, necessariamente, dovranno trovare corrispondenza nei costi riconosciuti tramite tariffa, come ad esempio nel caso delle proposte inerenti l'attività di misura nell'ambito dei SEU/SEEU e nel caso dell'energia prodotta.